



COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

C.F.: 00300620473

Foglio N. 08

ALLEG. "A1" DELIB. C.C.
N° 69 DEL 28 NOV. 2008

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 – Individuazione degli impianti
- Articolo 3 – Forme di gestione
- Articolo 4 – Affidamento in gestione
- Articolo 5 – Criteri di valutazione
- Articolo 6 - Convenzione
- Articolo 7 – Obblighi dell'affidatario
- Articolo 8 – Accesso agli impianti
- Articolo 9 – Sorveglianza e custodia
- Articolo 10 – Polizza Assicurativa
- Articolo 11 - Pulizia
- Articolo 12 – Oneri di manutenzione
- Articolo 13 – Sospensione delle concessioni
- art. 14 – Orari e Tariffe
- art. 15 - Contributi
- Art. 16 – Regole per l'uso degli impianti
- art. 17 – Responsabilità dei gestori
- art. 18 – Revoca delle assegnazioni degli impianti
- art. 19 – Entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi della L.R. 3 gennaio 2006, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione degli impianti sportivi non deve perseguire finalità di lucro, deve essere finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli, deve garantire il soddisfacimento delle esigenze agonistiche, ma anche e soprattutto quelle di carattere formative e ricreative.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono così suddivisi:

- 1) Impianto sportivo Calcio "I Giardinetti", composto da un campo sportivo principale e un campo sussidiario con relativi servizi;
- 2) Impianto sportivo Calcio di San Baronto, con relativi servizi;
- 3) Impianto sportivo Tennis, composto da n. 2 campi e relativi servizi.

ART. 3 FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi di cui all'art. 2 possono essere gestiti nei modi che seguono:

- 1) Direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche mediante istituzioni, aziende speciali, società a capitale pubblico, associazioni o fondazioni da essa costituite o partecipate, secondo quanto disposto dagli articoli 113 bis e 114 del D.lgs. 267/2000.
- 2) Mediante affidamento in gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 della Legge regionale Toscana n. 6 del 31/01/2005;
- 3) Mediante affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione del soggetto gestore, secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 2 della Legge regionale Toscana n. 6 del 31/01/2005. In questo caso saranno seguite le ordinarie procedure di legge, tenuto conto della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti.

ART. 4 AFFIDAMENTO IN GESTIONE

- 1) Qualora l'Amministrazione Comunale, con apposita Delibera di Consiglio esprima la volontà di affidare gli impianti sportivi a soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3, il Responsabile del Settore competente provvede all'approvazione di un apposito bando di selezione, da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune o nelle ulteriori forme, eventualmente previste dalla normativa vigente, in relazione alla rilevanza economica degli impianti stessi.
- 2) Nel bando di selezione sono specificati modalità e termini entro i quali società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali interessate dovranno presentare i progetti di gestione, nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi

- 3) Nel bando sono indicati altresì la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di cinque anni, l'eventuale canone minimo che l'Amministrazione intende percepire ed il massimo contributo economico da erogare ai soggetti gestori nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti.
- 4) Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Gli obblighi del concessionario, in ogni caso, saranno definiti negli atti di concessione.
- 5) Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Lamporecchio, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE

La commissione preposta alla valutazione dei progetti di gestione di cui al precedente art. 4, nominata dal Responsabile del Procedimento, assegna a ciascuno di essi un punteggio, per un massimo complessivo di 100 punti, tenendo conto dei seguenti parametri, di seguito elencati in via esclusivamente esemplificativa:

- Comprovata esperienza del soggetto candidato nell'ambito del settore sportivo di riferimento;
- Grado qualificazione professionale di istruttori, allenatori e personale impiegato;
- Radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto;
- Organizzazione di attività rivolte ai giovani, agli anziani, alle persone diversamente abili;
- Articolazione delle attività che si intendono realizzare (suddivise per tipologia, livelli, fasce di età, orari ecc.);
- Affidabilità economica;
- Potenziale coinvolgimento di un maggior numero di utenti.

Risulterà affidatario della gestione dell'impianto sportivo che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.

ART. 6

CONVENZIONE

- 1) In seguito all'individuazione del soggetto affidatario, l'Amministrazione Comunale stipula con il legale rappresentante dello stesso una convenzione, avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo, la cui bozza è approvata e pubblicata unitamente al bando di selezione.
- 2) La convenzione stabilisce le modalità di uso dell'impianto sportivo e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.
- 3) Entrambe le parti sono vincolate al contenuto della convenzione e sono responsabili di ogni eventuale inadempimento degli obblighi indicati nella stessa.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario della gestione deve ottemperare ai seguenti obblighi:

- Gestire l'impianto conformemente al progetto di gestione ed alla convenzione, in conformità con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- Garantire l'utilizzo dell'impianto a tutti i cittadini, compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso;
- Garantire l'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni che ne facciano richiesta;
- Non operare alcuna sub concessione, totale o parziale, della gestione a favore di terzi.

ART. 8

ACCESSO AGLI IMPIANTI

- 1) L'accesso è garantito dal gestore ed è riservato, in via prioritaria, a società ed associazioni sportive con sede legale nel territorio comunale, tenuto conto, se necessario, del numero di atleti iscritti e favorendo i soggetti che svolgono attività sportiva nel settore giovanile.
- 2) I soggetti di cui sopra, interessati all'utilizzo dell'impianto devono farne richiesta in forma scritta al gestore entro il 31 luglio di ogni anno e quest'ultimo provvederà alle assegnazioni degli spazi, con validità dal mese di Settembre al mese di Giugno di ciascun anno.
- 3) L'amministrazione Comunale si riserva l'uso degli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni proprie o da esse patrocinate, nonché per attività promosse dalle istituzioni scolastiche. Quanto sopra compatibilmente con lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della stagione sportiva.
- 4) Il gestore presenta all'Amministrazione Comunale, entro i termini previsti nella convenzione, il calendario dettagliato delle attività e gli orari di utilizzo dell'impianto e garantisce l'apertura e la chiusura dello stesso facendosi carico dei relativi oneri.
- 5) Il gestore dovrà garantire l'accesso al Campo di calcio ai mezzi di soccorsi (ambulanze, elisoccorso, etc...) in qualsiasi momento, anche, se necessario, durante lo svolgimento delle attività.

ART. 9

SORVEGLIANZA E CUSTODIA

- 1) Il gestore ha l'onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente l'Amministrazione Comunale.
- 2) Il gestore garantisce altresì il rispetto delle norme disciplinanti le singole attività e delle norme in materia di igiene ed ordine pubblico.
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esercitare i propri poteri di verifica e di vigilanza, nei limiti e con le modalità previste nella convenzione.
- 4) Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico del gestore, che risponde di eventuali omissioni.

ART. 10

POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Il gestore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per gli eventuali danni all'impianto o alle pertinenze di esso nonché per le responsabilità civile verso terzi.
- 2) Copia delle suddette polizze verrà fornita all'Amministrazione Comunale.

ART. 11 PULIZIA

Il gestore garantisce la pulizia, l'ordine ed il decoro dei locali e delle pertinenze dell'impianto, sostenendo i costi del personale utilizzato.

ART. 12 ONERI DI MANUTENZIONE

- 1) Sono a carico del gestore le spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, mentre le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'amministrazione comunale.
- 2) Qualora si renda necessario compiere interventi urgenti di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere le attività sportive per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse, avvisandone tempestivamente il gestore.
- 3) Al gestore è fatto divieto di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 13 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

L'Amministrazione può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

ART. 14 ORARI E TARIFFE

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti annualmente prima dell'inizio delle attività su proposta dei gestori con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale che dovrà verificarne la sostenibilità in relazione alle potenzialità degli impianti.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.

Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15 CONTRIBUTI

- 1) A sostegno della gestione, della custodia e della manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale erogherà al soggetto gestore un corrispettivo che sarà previsto nella relativa convenzione.
- 2) Il Comune potrà stabilire eventuali assegnazioni di contributi a sostegno di interventi di ordine manutentivo straordinario, per eliminazione di barriere architettoniche e messa a norma degli impianti o per migliorie sugli impianti realizzate ai fini di una più efficace conduzione dell'attività sportiva.

- 2) Ogni altra forma di contributo può essere concessa esclusivamente in base al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e vantaggi economici.

ART. 16

REGOLE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

L'Amministrazione Comunale, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico competente, emana specifiche norme per l'uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- Salvaguardia delle superfici di gioco;
- Contenimento dei consumi energetici;
- Criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- Installazione di strutture ai fini pubblicitari.

ART. 17

RESPONSABILITA' DEI GESTORI

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti e i soggetti affidatari degli stessi sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società e gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi, come per danni arrecati a persone o cose. In caso di inerzia il ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

ART. 18

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.